



Ordinanza n. 22 del 22.07.2014

ORDINANZA

IL SINDACO

CONSIDERATO che,

- durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, di trattenimento e di socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto, nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani, ma anche per adulti ed anziani;
- tuttavia, tali iniziative, se non adeguatamente disciplinate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto riposo delle persone, anche esso da tutelare, e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare, pertanto, necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto, al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte. E' indubbio, infatti, che risponde all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo, ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate.

DATO ATTO che

gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj, ecc.):

1. devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non sono comprese nella presente trattazione;
2. sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'ingresso sia libero e gratuito;
 - l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.
3. sono assoggettate ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi:
 - pagamento del biglietto, di ingresso;
 - rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M. 16 febbraio 1982).

CONSIDERATO

altresi, che tutte le attività di spettacolo e trattenimento, non connesse ai pubblici esercizi, organizzate a fine imprenditoriale in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;

ATTESO che

questa Amministrazione, in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento, in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;

parimenti, di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico, prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che, dopo le ore 03,30 ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare;

VISTO

l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO

l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

VISTO

il vigente Statuto Comunale, nonché in generale i vigenti Regolamenti "per l'occupazione e la disciplina della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche";

RITENUTO

ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano i pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto per il periodo 22 luglio 2014 - 07 settembre 2014.

SONO CONSENTITI

limitatamente al periodo dal 22 luglio 2014 al 14 settembre 2014:

- 1) lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi e lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo

dalle ore 15,30 alle ore 02,40 dal lunedì al giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 03,30 il venerdì, il sabato ed i giorni prefestivi.

- 2) di subordinare le attività, di cui sopra, alla preventiva Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) con l'indicazione delle date di svolgimento, durante l'intero periodo di validità dell'ordinanza;
- 3) di autorizzare il Responsabile del competente Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) ad assumere i connessi e conseguenti atti gestionali, in esecuzione del presente provvedimento sindacale.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a cura dell'Area Affari Generali, a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:

1. al Comandante della Polizia Municipale, sede;
2. al Comando Stazione Carabinieri di Palizzi Marina e Palizzi Centro;
3. al Commissariato della Polizia di Stato di Condofuri.

DISPONE ALTRESI'

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale;

che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e che ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a € 500,00 (Cinquecento/00), in relazione al disposto dell'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale li, 22 luglio 2014

Il Sindaco
(dott. Arturo Walter Scerbo)

